

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N. 44 del 23.06.2015

OGGETTO: Costituzione del fondo delle risorse decentrate per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA

- la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto che assegna al Direttore Generale la competenza a provvedere con propri atti gestionali in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane;
- altresì, la dichiarazione congiunta n. 2 al vigente CCNL 22.1.2004, la quale espressamente conferisce ai dirigenti l'adozione di ogni atto di natura gestionale applicativo dei contratti collettivi di lavoro, ivi compreso, quindi, il provvedimento datoriale di costituzione del fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente;

PRESO ATTO che si rende necessario determinare, alla luce delle vigenti disposizioni contrattuali, con particolare riferimento all'art. 15, del CCNL 1.4.1999, la consistenza del fondo di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per l'anno 2012, mediante la formale costituzione del fondo delle risorse decentrate effettuata in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali in materia;

VISTO l'art. 31 del CCNL 22.01.2004 che disciplina le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE, sulla base del citato art. 31, le risorse destinate alla produttività ed allo sviluppo professionale del personale sono ora individuate come "Risorse Decentrate" suddivise in due tipologie:

- Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
- Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità;

RISCONTRATA pertanto la necessità di procedere alla determinazione della consistenza del Fondo delle risorse decentrate per gli anni 2012-2015 al fine di poter corrispondere, al personale dipendente, il trattamento economico accessorio allo stesso spettante in attuazione degli istituti economici contrattualmente previsti e disciplinati, ai sensi del richiamato art. 31 del CCNL 22.01.2004, tenendo conto della suddivisione del fondo stesso tra risorse stabili e risorse variabili alla luce della disciplina sopra riportata;

CONSIDERATO, in particolare, che il comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 prevede che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengano definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche anche per gli anni successivi;

RILEVATO CHE le risorse stabili sono rappresentate da quelle derivanti dall'applicazione di una serie di disposizioni contrattuali puntualmente elencate nel predetto comma;

OSSERVATO CHE, al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, per effetto della Legge Regionale n°69 del 28.12.2011:

- questa amministrazione si è costituita solamente nell'anno 2012 a seguito del riordino degli Ambiti Territoriali Ottimali ovvero nell'ambito del più generale riordino della disciplina regionale del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani, con cui la Regione Toscana ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud (di seguito anche "Autorità"), costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto ai sensi dell'art. 30, comma 1;
- l'Autorità, ai sensi dell'art.31 comma 2 della stessa LR 69/2011 ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile

OSSERVATO ALTRES' CHE, conseguentemente, l'ente non ha una propria "storia" di costituzione e gestione dei fondi di finanziamento del salario accessorio cui fare riferimento e da sviluppare ai sensi del vigente assetto contrattuale nazionale, con particolare riguardo all'art. 15 del CCNL 1.4.1999 ed al più volte menzionato art. 31 del CCNL del 22.01.2004;

RITENUTO, pertanto, in assenza di un trascorso gestionale dei fondi cui fare riferimento, di assumere, come dato di relazione, nella necessità di costituire il fondo di che trattasi in adempimento di apposite clausole contrattuali nazionali, il valore del trattamento accessorio premiale, in considerazione che questo ente non eroga alcun altro compenso accessorio, erogato dalla Regione Toscana, riferimento che trova la sua giustificazione nella circostanza per la quale l'ATO costituisce ente strumentale della Regione ed a questa ritiene di far riferimento per i valori da assumere a base di computo dei valori costitutivi del fondo, alla luce di una sostanziale assimilazione delle funzioni istituzionali regionali a quelle dei propri enti strumentali, quali entità necessarie per la gestione dei servizi e delle funzioni di competenza di tale livello territoriale di governo;

INTESO, pertanto, procedere alla dovuta costituzione del fondo in argomento mediante opportuno riferimento ai dati regionali allo stato operanti presso tale amministrazione, di cui l'ente si qualifica alla stregua di ente di supporto strumentale per il conseguimento dei fini istituzionali della regione Toscana;

ACQUISITO, a tal fine, il livello di retribuzione accessoria applicato presso la Regione interessata, mediante apposita richiesta in tal senso formulata all'amministrazione regionale che ha trasmesso, con nota PEC del 10 febbraio 2015 i dati richiesti, come fedelmente riportati nei prospetti di costituzione del fondo per gli anni 2012-2015, qui accluso;

CONSIDERATO CHE, ai fini della determinazione dell'entità del fondo per gli anni 2012-2015, si sono utilizzati i dati riscontrati dal conto annuale della regione Toscana stessa, così come comunicati dall'amministrazione regionale, in relazione ai seguenti criteri di applicazione riferiti ai dati di cui sopra:

- Dati relativi al salario accessorio erogato dalla Regione Toscana riferiti all'anno 2013, come da comunicazione formale acquisita, dalla Regione stessa, con riferimento alla sola retribuzione di premialità pari a (i) 5180 euro/anno in riferimento alla categoria D, (ii) 4995 euro/anno in riferimento alla categoria C;
- stima effettuata da ATO sulla base dell'effetto di calcolo ponderale riferito alla sola categoria D - tenendo conto del numero di Posizioni Organizzative affidate dalla amministrazione regionale toscana e dell'importo del trattamento economico accessorio relativo a tali posizioni unitamente al dato medio di cui al precedente punto A – che concorre a definire un valore pari a 8805,00 in riferimento appunto alla categoria D.

VALUTATO, pertanto, di impiegare tali valori nella prima costituzione del fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente, moltiplicando i singoli valori di trattamento accessorio premiale comunicati dalla Regione per i posti previsti in dotazione organica di questo ente in relazione alla singola categoria contrattuale di ascrizione di ciascun posto previsto nell'assetto dotazionale dell'ente cui sia corrisposta, nel tempo, la relativa assunzione con corrispondente copertura del posto stesso;

RITENUTO CHE sulla base di tale stima, rinviando a successivo atto il calcolo finale dell'entità del fondo allorché l'amministrazione regionale della Toscana provvederà a fornire il quadro completo del trattamento economico accessorio con riferimento agli istituti applicati presso l'ATO, è possibile assumere il seguente dato, ancorché provvisorio, di entità del fondo di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 2012 al 2015, come di seguito sinteticamente rappresentato:

<i>Personale assunto</i>	2012	2013	2014	2015
D	2	2	5	7
C	3	2	2	2
<i>Personale previsto nel Piano delle assunzioni</i>				
D	0	3	2	
C	0	0	0	
<i>personale totale</i>				
D	2	5	7	7
C	3	2	2	2

Calcolo Fondo	2012	2013	2014	2015
D	17.609,37	44.023,43	61.632,80	61.632,80
C	14.985,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
totale	32.594,37	54.013,43	71.622,80	71.622,80

EVIDENZIATO CHE, conseguentemente, il fondo così dimensionato ammonta complessivamente, per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi, all'importo complessivo sopra evidenziato come da prospetti di costituzione allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento;

SENTITO il parere positivo del revisore dei conti sulla determinazione della consistenza del Fondo delle risorse decentrate per gli anni dal 2012 al 2015, costituito in base ai criteri sopra indicati;

INTESO, pertanto, approvare con il presente atto la determinazione della consistenza del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012 e i successivi esercizi sino al corrente anno 2015, in base agli indirizzi di cui sopra, così come risulta da **allegati prospetti A), B), C) e D)**, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

1. che le premesse sono qui richiamate ed approvate quale parte integrante del dispositivo;
2. Di determinare il fondo di finanziamento delle risorse decentrate per l'anno 2012 e gli esercizi successivi sino al corrente esercizio 2015, secondo i criteri di definizione di cui in premessa, qui integralmente richiamati e trasfusi;
3. Di approvare la determinazione della consistenza del Fondo delle risorse decentrate per gli anni dal 2012 al 2015, costituito ai sensi dell'art. 31 CCNL 22.01.2004 ed in base ai predetti criteri di orientamento costitutivo in assenza di riferimenti storici da assumere a base di finanziamento secondo le vigenti norme contrattuali nazionali, così come riportato negli allegati prospetti A), B), C) e D) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di dare atto, pertanto, che l'ammontare complessivo dei predetti Fondi relativi agli esercizi 2012-2015 è determinato conformemente ai valori complessivamente indicati in parte narrativa, così come specificati nell'allegato documento costitutivo dei fondi stessi;
5. Di trasmettere il presente provvedimento, quale informazione successiva, alle organizzazioni sindacali competenti, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1.4.1999;
6. Di rinviare a successivo atto il calcolo finale dell'entità del fondo allorché l'amministrazione regionale della Toscana provvederà a fornire il quadro completo del trattamento economico accessorio con riferimento agli istituti applicati presso l'ATO.

Il Direttore Generale
Prof. Ing. Andrea Corti


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 23 GIU 2015

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Direttore Generale
F.to Prof. Ing. Andrea Corti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal 25 GIU 2015

Siena, li 25 GIU 2015

Il Dipendente incaricato
Marta Cancelli



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

25 GIU 2015
Siena, li

Il Direttore Generale
F.to Andrea Corti



ATTESTAZIONE DI FINE PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line del sito www.atotoscanasud.it dal giorno 25 GIU 2015 al giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Il Dipendente incaricato
Marta Cancelli



OGGETTO: Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data 23 GIU 2015


Il Direttore Generale
F.to Prof. Ing. Andrea Corti



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data 123 GIU 2015

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali e Contabili
F.to Dott.ssa Elisa Billi



PROSPETTO A)

(1) ATO TOSCANA SUD - calcolo del fondo dipendenti anno 2012 RISORSE FISSE		
<i>Disposizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
RISORSE STABILI art. 31, c. 2, CCNL 2004	<i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche</i>	
specifici articoli CCNL 1999		
art. 14, c. 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	
art. 15, c. 1, lett. A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati: il valore riportato in tabella è stato determinato mediante assunzione del dato di premialità della Regione Toscana per il personale del comparto, di cui alla comunicazione PEC del 10.2.2015, secondo i seguenti parametri: f) Dati relativi al salario accessorio erogato dalla Regione Toscana riferiti all'anno 2013, come da comunicazione formale acquisita, dalla Regione stessa, con riferimento alla sola retribuzione di premialità pari a (i) 5180 euro/anno in riferimento alla categoria D, (ii) 4995 euro/anno in riferimento alla categoria C; ii) stima effettuata da ATO sulla base dell'effetto di calcolo ponderale riferito alla sola categoria D - tenendo conto del numero di Posizioni Organizzative affidate dalla amministrazione regionale toscana e dell'importo del trattamento economico accessorio relativo a tali posizioni unitamente al dato medio di cui al precedente punto A - che concorre a definire un valore pari a 8805,00 in riferimento appunto alla categoria D</i>	32.594
Art. 15, c. 1, lett. b	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	
Art. 15, c. 1, lett. c	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	
Art. 15, c. 1, lett. f	<i>f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993</i>	
Art. 15, c. 1, lett. g	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	
Art. 15, c. 1, lett. h	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	
Art. 15, c. 1, lett. i	<i>i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore</i>	
Art. 15, c. 1, lett. j	<i>j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo</i>	
art. 15, c. 1, lett. l	<i>l) le somme commesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni</i>	
art. 15, c. 5	<i>In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio</i>	
art. 4, c. 2, CCNL 05/10/2001	<i>Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000</i>	
Art. 4, c. 1,	<i>Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL</i>	

CCNL 05/10/2001	dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	
Art. 32, c. 1, CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commo 1)	
Art. 32, c. 2 CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo	
Art. 32, c. 3 CCNL 2004	Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)	
Art. 4, c. 4 CCNL 9/5/2006	1. Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	
Art. 8, c. 5 CCNL 11/04/2008	Le Camere di Commercio, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41 %, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	
SUB TOTALE (1)		32.594

(2) ATO TOSCANA SUD - calcolo del fondo dipendenti anno 2012 RISORSE VARIABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE VARIABILI art. 31, c. 3 CCNL 2004	3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL	
Art. 15, c. 1, lett. d Art. 4, c. 4 CCNL 05/10/2001	le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente: "d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzie di diritti fondamentali	
Art. 15, c. 1, lett. e	le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni	
Art. 15, c. 1, lett. k articolo 4, c. 3 CCNL 05/10/2001	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	
Art. 15, c. 1, lett. m	gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14	
Art. 15, c. 1, lett. n	n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995	
Art. 15, c. 2	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza	
Art. 15, c. 5	Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti	
Art. 54 CCNL 14/09/2000	Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi	
Totale		
Art. 15, c. 1, lett. k	k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	
Art. 14, c. 5	Corrispondenza da parte dell'ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad	

CCNL 1999	<i>indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro</i>	
SUB TOTALE (2)		
TOTALE		32.594

PROSPETTO B)

(1) ATO TOSCANA SUD - calcolo del fondo dipendenti anno 2013 RISORSE FISSE		
<i>Disposizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
RISORSE STABILI art. 31, c. 2, CCNL 2004	<i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche</i>	
specifici articoli CCNL 1999		
art. 14, c. 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	
art. 15, c. 1, lett. A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati: il valore riportato in tabella è stato determinato mediante assunzione del dato di premialità della Regione Toscana per il personale del comparto, di cui alla comunicazione PEC del 10.2.2015, secondo i seguenti parametri: ii) Dati relativi al salario accessorio erogato dalla Regione Toscana riferiti all'anno 2013, come da comunicazione formale acquisita, dalla Regione stessa, con riferimento alla sola retribuzione di premialità pari a (i) 5180 euro/anno in riferimento alla categoria D, (ii) 4995 euro/anno in riferimento alla categoria C; v) stima effettuata da ATO sulla base dell'effetto di calcolo ponderale riferito alla sola categoria D - tenendo conto del numero di Posizioni Organizzative affidate dalla amministrazione regionale toscana e dell'importo del trattamento economico accessorio relativo a tali posizioni unitamente al dato medio di cui al precedente punto A - che concorre a definire un valore pari a 8805,00 in riferimento appunto alla categoria D</i>	54.013
Art. 15, c. 1, lett. b	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	
Art. 15, c. 1, lett. c	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	
Art. 15, c. 1, lett. f	<i>f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993</i>	
Art. 15, c. 1, lett. g	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	
Art. 15, c. 1, lett. h	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	
Art. 15, c. 1, lett. i	<i>i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore</i>	
Art. 15, c. 1, lett. j	<i>j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo</i>	
art. 15, c. 1, lett. l	<i>l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni</i>	
art. 15, c. 5	<i>In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio</i>	
art. 4, c. 2, CCNL 05/10/2001	<i>Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal</i>	

	<i>servizio a far data dal 1° gennaio 2000</i>	
Art. 4, c. 1, CCNL 05/10/2001	<i>Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	
Art. 32, c. 1, CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commo 1)</i>	
Art. 32, c. 2 CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo</i>	
Art. 32, c. 3 CCNL 2004	<i>Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)</i>	
Art. 4, c. 4 CCNL 9/5/2006	<i>1. Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</i>	
Art. 8, c. 5 CCNL 11/04/2008	<i>Le Camere di Commercio, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41 %, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</i>	
SUB TOTALE (1)		54.013

(2) ATO TOSCANA SUD - calcolo del fondo dipendenti anno 2013 RISORSE VARIABILI		
<i>Disposizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
RISORSE VARIABILI art. 31, c. 3 CCNL 2004	<i>3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL</i>	
Art. 15, c. 1, lett. d Art. 4, c. 4 CCNL 05/10/2001	<i>le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente: "d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali</i>	
Art. 15, c. 1, lett. c	<i>le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni</i>	
Art. 15, c. 1, lett. k articolo 4, c. 3 CCNL 05/10/2001	<i>le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.</i>	
Art. 15, c. 1, lett. m	<i>gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14</i>	
Art. 15, c. 1, lett. n	<i>n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995</i>	
Art. 15, c. 2	<i>In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	
Art. 15, c. 5	<i>Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti</i>	
Art. 54 CCNL 14/09/2000	<i>Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi</i>	
Totale		
Art. 15, c. 1, lett. k	<i>k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di</i>	

	<i>risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17</i>	
Art. 14, c. 5 CCNL 1999	<i>Corresponsione da parte dell'ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro</i>	
SUB TOTALE (2)		
TOTALE		54.013

PROSPETTO C)

(1) ATO TOSCANA SUD - calcolo del fondo dipendenti anno 2014 RISORSE FISSE		
<i>Disposizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
RISORSE STABILI art. 31, c. 2, CCNL 2004	<i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche</i>	
specifici articoli CCNL 1999		
art. 14, c. 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	
art. 15, c. 1, lett. A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati: il valore riportato in tabella è stato determinato mediante assunzione del dato di premialità della Regione Toscana per il personale del comparto, di cui alla comunicazione PEC del 10.2.2015, secondo i seguenti parametri: v) Dati relativi al salario accessorio erogato dalla Regione Toscana riferiti all'anno 2013, come da comunicazione formale acquisita, dalla Regione stessa, con riferimento alla sola retribuzione di premialità pari a (i) 5180 euro/anno in riferimento alla categoria D, (ii) 4995 euro/anno in riferimento alla categoria C; vi) stima effettuata da ATO sulla base dell'effetto di calcolo ponderale riferito alla sola categoria D - tenendo conto del numero di Posizioni Organizzative affidate dalla amministrazione regionale toscana e dell'importo del trattamento economico accessorio relativo a tali posizioni unitamente al dato medio di cui al precedente punto A - che concorre a definire un valore pari a 8805,00 in riferimento appunto alla categoria D</i>	71.623
Art. 15, c. 1, lett. b	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	
Art. 15, c. 1, lett. c	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	
Art. 15, c. 1, lett. f	<i>f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993</i>	
Art. 15, c. 1, lett. g	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996; -ATA</i>	
Art. 15, c. 1, lett. h	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	
Art. 15, c. 1, lett. i	<i>i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore</i>	
Art. 15, c. 1, lett. j	<i>j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo</i>	
art. 15, c. 1, lett. l	<i>l) le somme commesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni</i>	
art. 15, c. 5	<i>In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio</i>	
art. 4, c. 2, CCNL 05/10/2001	<i>Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal</i>	

	<i>servizio a far data dal 1° gennaio 2000</i>	
Art. 4, c. 1, CCNL 05/10/2001	<i>Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	
Art. 32, c. 1, CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commma 1)</i>	
Art. 32, c. 2 CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo</i>	
Art. 32, c. 3 CCNL 2004	<i>Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)</i>	
Art. 4, c. 4 CCNL 9/5/2006	<i>1. Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</i>	
Art. 8, c. 5 CCNL 11/04/2008	<i>Le Camere di Commercio, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41 %, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</i>	
SUB TOTALE (1)		71.623

(2) ATO TOSCANA SUD - calcolo del fondo dipendenti anno 2014 RISORSE VARIABILI		
<i>Disposizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
RISORSE VARIBILI art. 31, c. 3 CCNL 2004	<i>3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL</i>	
Art. 15, c. 1, lett. d Art. 4, c. 4 CCNL 05/10/2001	<i>le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente: "d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non commesse a garanzia di diritti fondamentali</i>	
Art. 15, c. 1, lett. e	<i>le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni</i>	
Art. 15, c. 1, lett. k articolo 4, c. 3 CCNL 05/10/2001	<i>le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.</i>	
Art. 15, c. 1, lett. m	<i>gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14</i>	
Art. 15, c. 1, lett. n	<i>n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995</i>	
Art. 15, c. 2	<i>In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	
Art. 15, c. 5	<i>Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti</i>	
Art. 54 CCNL 14/09/2000	<i>Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi</i>	
Totale		
Art. 15, c. 1, lett. k	<i>k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di</i>	

	<i>risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17</i>	
Art. 14, c. 5 CCNL 1999	<i>Corresponsione da parte dell'ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro</i>	
SUB TOTALE (2)		
TOTALE		71.623

PROSPETTO D)

(1) ATO TOSCANA SUD - calcolo del fondo dipendenti anno 2015 RISORSE FISSE		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI art. 31, c. 2, CCNL 2004	Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche	
specifico articoli CCNL 1999		
art. 14, c. 4	A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale	
art. 15, c. 1, lett. A	a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati: il valore riportato in tabella è stato determinato mediante assunzione del dato di premialità della Regione Toscana per il personale del comparto, di cui alla comunicazione PEC del 10.2.2015, secondo i seguenti parametri: ii) Dati relativi al salario accessorio erogato dalla Regione Toscana riferiti all'anno 2013, come da comunicazione formale acquisita, dalla Regione stessa, con riferimento alla sola retribuzione di premialità pari a (i) 5180 euro/anno in riferimento alla categoria D, (ii) 4995 euro/anno in riferimento alla categoria C; ii) stima effettuata da ATO sulla base dell'effetto di calcolo ponderale riferito alla sola categoria D - tenendo conto del numero di Posizioni Organizzative affidate dalla amministrazione regionale toscana e dell'importo del trattamento economico accessorio relativo a tali posizioni unitamente al dato medio di cui al precedente punto A - che concorre a definire un valore pari a 8805,00 in riferimento appunto alla categoria D	71.623
Art. 15, c. 1, lett. b	b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti	
Art. 15, c. 1, lett. c	c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL	
Art. 15, c. 1, lett. f	f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993	
Art. 15, c. 1, lett. g	g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA	
Art. 15, c. 1, lett. h	h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995	
Art. 15, c. 1, lett. i	i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore	
Art. 15, c. 1, lett. j	j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo	
art. 15, c. 1, lett. l	l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	
art. 15, c. 5	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio	
art. 4, c. 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal	

	<i>servizio a far data dal 1° gennaio 2000</i>	
Art. 4, c. 1, CCNL 05/10/2001	<i>Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	
Art. 32, c. 1, CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commma 1)</i>	
Art. 32, c. 2 CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo</i>	
Art. 32, c. 3 CCNL 2004	<i>Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)</i>	
Art. 4, c. 4 CCNL 9/5/2006	<i>1. Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</i>	
Art. 8, c. 5 CCNL 11/04/2008	<i>Le Camere di Commercio, qualora rientrano nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41 %, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</i>	
SUB TOTALE (1)		71.623

(2) ATO TOSCANA SUD - calcolo del fondo dipendenti anno 2015 RISORSE VARIABILI		
<i>Disposizione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
RISORSE VARIABILI art. 31, c. 3 CCNL 2004	<i>3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL</i>	
Art. 15, c. 1, lett. d Art. 4, c. 4 CCNL 05/10/2001	<i>le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente: "d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non concesse a garanzia di diritti fondamentali</i>	
Art. 15, c. 1, lett. e	<i>le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni</i>	
Art. 15, c. 1, lett. k articolo 4, c. 3 CCNL 05/10/2001	<i>le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.</i>	
Art. 15, c. 1, lett. m	<i>gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14</i>	
Art. 15, c. 1, lett. n	<i>n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995</i>	
Art. 15, c. 2	<i>In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	
Art. 15, c. 5	<i>Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti</i>	
Art. 54 CCNL 14/09/2000	<i>Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi</i>	
Totale		
Art. 15, c. 1, lett. k	<i>k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di</i>	

	<i>risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17</i>	
Art. 14, c. 5 CCNL 1999	<i>Corresponstone da parte dell'ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro</i>	
SUB TOTALE (2)		
TOTALE		71.623